



30|31 marzo >

1 aprile 2023

Napoli, Mostra d'Oltremare

a cura di



in collaborazione con



## Convegno

# "Le autorizzazioni degli impianti eolici nelle regioni del sud Italia: stato dell'arte in Puglia e Campania"

**FRANCESCO CORVACE**

**REGIONE PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

**DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E**

**RINNOVABILI**

**Autorizzazione Unica degli impianti FER dopo le misure di accelerazione statali: l'esperienza della Regione Puglia**

31 marzo 2023




# Indice argomenti

- Inquadramento generale
- Valutazione parchi eolici in Puglia: esperienza generale
  - L'iter autorizzativo
- PNRR e nuove misure di semplificazione
  - Le nuove aree idonee *ex lege*
  - Le compensazioni territoriali
- Procedure Autorizzative Semplificate
  - Conclusioni

# PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTE

REGIONE/PROVINCIA: Puglia | 
 PRODUZIONE: Lorda | 
 ANNO: 2021 | 
 FONTE: Tutte

<b>29.955,4</b> PRODUZ. TOT. [GWh] YoY% <b>1.4% ↑</b>	<b>5.387,8</b> EOLICO [GWh] YoY% <b>12.2% ↑</b>	<b>3.880,9</b> FOTOVOLTAICO [GWh] YoY% <b>1.1% ↑</b>	<b>-</b> GEOTERMoeLETTRICO [GWh] YoY% <b>-</b>	<b>9,8</b> IDRICO [GWh] YoY% <b>9.8% ↑</b>	<b>20.677,0</b> TERMoeLETTRICO [GWh] YoY% <b>-1.1% ↓</b>
---	---	--	--	--	--



**Produzione lorda [GWh] regione**

Regione	Eolico	Fotovoltaico	Idrico	Termoelettrico	Totale
Puglia	5.387,8	3.880,9	9,8	20.677,0	29.955,4
<b>Totale</b>	<b>5.387,8</b>	<b>3.880,9</b>	<b>9,8</b>	<b>20.677,0</b>	<b>29.955,4</b>

### Impianti eolici

Impianti	n.	1.207	2	1.209
Potenza efficiente lorda	MW	2.756,6	2,0	2.758,6

### Impianti fotovoltaici

Impianti	n.	58.914	-	58.914
Potenza efficiente lorda	MW	2.948,1	-	2.948,1


### Energia richiesta

Energia richiesta in Puglia GWh 18.339,3

Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta GWh +10.565,0 (+57,6%)

Deficit 1973 = -235,0

Supero 2021 = +10.565,0



Deficit Superi Richiesta Produzione

Consumi: complessivi 16.677,4 GWh; per abitante 4.255 kWh

### Consumi per categoria di utilizzatori e provincia

GWh	Agricoltura	Industria	Servizi <sup>1</sup>	Domestico	Totale <sup>1</sup>
Bari	181,5	1.306,2	1.447,5	1.353,8	4.289,0
Barletta-Andria-Trani	97,4	304,6	308,1	382,3	1.092,4
Brindisi	68,7	1.100,1	396,8	469,6	2.035,2
Foggia	135,2	566,3	633,3	586,9	1.921,7
Lecce	58,6	419,2	806,9	955,5	2.240,3
Taranto	83,0	3.506,2	630,0	649,6	4.868,8
<b>Totale</b>	<b>624,3</b>	<b>7.202,6</b>	<b>4.222,6</b>	<b>4.397,9</b>	<b>16.447,4</b>

Regione: 
 Provincia: 
 Comune:

Solare
  Eolico on-shore
  Eolico off-shore


**Richieste di connessione (31/01/2023)**

**303.27** Potenza (GW)


**4401** Pratiche

- 120.07 GW (39.59%)  
2831 Pratiche
- 75.65 GW (24.95%)  
1426 Pratiche
- 107.55 GW (35.46%)  
144 Pratiche


Richieste di connessione per fonte (GW) e stato pratica



Richieste di connessione per fonte (GW) e regione



Richieste di connessione per fonte (GW) e regione





Regione: PUGLIA  
 Provincia: All  
 Comune: All

Solare  
 Eolico on-shore  
 Eolico off-shore


**Richieste di connessione (31/01/2023)**

**80.98** Potenza (GW)  
**1115** Pratiche

- 29.29 GW (36.17%)  
708 Pratiche
- 20.11 GW (24.84%)  
366 Pratiche
- 31.58 GW (39.00%)  
41 Pratiche



Richieste di connessione per fonte (GW) e provincia






# **L'esperienza pregressa in Puglia: Il Regolamento Regionale 16/06 ed i PRIE**


**Il parametro di controllo era un indice di popolabilità di aerogeneratori a scala comunale ed intercomunale ed un fattore che incoraggiava la redazione di PRIE**

**I PRIE ERANO I PIANI REGOLATORI PER GLI IMPIANTI EOLICI:  
LA RAPPRESENTAZIONE DELLE CAPACITÀ SELETTIVE DEGLI ENTI  
PREPOSTI AL GOVERNO URBANO DEL TERRITORIO DI  
ACCOGLIERE GLI IMPIANTI EOLICI.**



**Gli strumenti di programmazione e pianificazione**  
**P.T.C.P. – P.I.T. – P.I.S. – DRAG**      **PIANO URBANISTICO**





AREE NON IDONEE



Oggi:

Aree non idonee a norma del DM 10.09.2010

□ Regolamento Regionale n.24/2010

□ Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Approvato nel 2015 in copianificazione con il Mic

NTA per la disciplina della tutela

Linee guida (parti integranti dello «scenario strategico»)

□ DGR 2122 del 23.10.2012 sugli impatti cumulativi

<https://www.rinnovabili.it/pugliagreen/rinnovabili-e-impatti-sul-territorio/>

### Da Allegato II alla parte II del D Lgs 152/2006 (Progetti a VIA statale)

- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW,
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW,

*Distinguo: calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.*

### Da Allegato IV alla parte II del D Lgs 152/2006 (Progetti a Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale)

- b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW (10 MW Il [D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito con modificazioni dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), ha disposto (con l'art. 31, comma 7-bis) che "Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché' delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, la soglia è elevata a 10 MW)**
- d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW**

## Valutazione selettiva, o “a corpo”?


- La valutazione ambientale dell’A.A.C. potrebbe essere “a corpo” per cui l’esito dello screening potrebbe essere un parere positivo o negativo espresso sull’intero parco eolico

**Tuttavia si determinavano, soprattutto in passato, pareri ambientali favorevoli con riferimento solo ad alcuni aerogeneratori, considerata la “modularità” dei parchi eolici o wind farm (aggregazione/ripetizione di più elementi uguali)**

La determina di screening così farebbe salvi solo alcuni aerogeneratori, per inverso gli altri sarebbero da intendersi assoggettati a VIA.


Stesso ragionamento selettivo potrebbe essere esteso anche alle VIA.

Eppure la “geometria variabile” di un parco eolico mal si coniuga con analogo approccio su altre tipologie di FER (es. Biomasse, fotovoltaico)




- Ulteriore problema è la *consecutio* Screening – VIA rispetto al medesimo progetto, in termini di possibili varianti o miglioramenti intervenuti.
- La *ratio* vorrebbe che sia fatta salva l'identità del layout tra progetto assoggettato a VIA e progetto definitivo (oggetto della istanza di VIA), che in qualche modo farebbe salva l'unicità dell'oggetto di valutazione
- Questo principio si scontra tuttavia con le esigenze del miglioramento, e ci si interroga se è possibile introdurre delle variazioni migliorative, anche se sensibili, nel passaggio da screening a VIA

**Esito negativo screening:  
Assoggettato a V.I.A.**




Assoggettato...  
cosa ?

# Esempio di valutazione integrata in Puglia



LA PIANA BRINDISINA

sta subendo una sorta di “aggressione” dovuta a FER: in primis fotovoltaico (in gran parte già realizzato) ed eolico



<p>Confini Comunali</p> <p><b>Fotovoltaico in Autorizzazione Unica</b></p> <p><b>Stato dell'impianto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizzato</li> <li>in fase di realizzazione</li> <li>non realizzato</li> <li>in valutazione</li> </ul> <p><b>Fotovoltaico in DIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizzato</li> <li>in fase di realizzazione</li> <li>non realizzato</li> </ul>		<p><b>Eolico in Autorizzazione Unica</b></p> <p><b>Stato dell'impianto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizzato</li> <li>in fase di realizzazione</li> <li>non realizzato</li> <li>in valutazione</li> </ul> <p><b>Eolico in DIA</b></p> <p><b>Stato dell'impianto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizzato</li> <li>non realizzato</li> </ul> <p><b>Biomassa in Autorizzazione Unica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>autorizzato</li> </ul>	
--	--	---	--

## Il ruolo della VIA nell' AU (rif. dgr 3029/2010)

16

- Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza confluiscono nella conferenza dei servizi.
- Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, *i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure.*
- Decorso il termine di cui all' di cui **all'articolo 19, comma 6**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, il responsabile del procedimento convoca l'autorità competente affinché si esprima nella conferenza dei servizi. L'inutile decorso del termine anzidetto ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica *l'esercizio del potere sostitutivo* di cui al medesimo **articolo 19, comma 11**.
- Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche. *Laddove dette modifiche intervengano a valle del provvedimento di verifica ovvero del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è necessario che l'Autorità Competente per la VIA si esprima nuovamente attraverso una presa d'atto del carattere non sostanziale della modifica*

## Il Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (art 27 bis del TUA) 1 di 3

□ <<1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.>>

- il legislatore nell'elaborazione del procedimento autorizzatorio unico regionale ha ritenuto opportuno attribuire alla VIA un ruolo non solo di presupposto/condizione per l'applicazione della disciplina, ma anche di presupposto per il rilascio del titolo autorizzativo.
- l'autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso.
- In altri termini, tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il PAUR rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio.
- L'unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, in questo caso, il potere autorizzatorio delle amministrazioni

## Il Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (art 27 bis del TUA) 2 di 3

- D) Se è un vantaggio l'unificazione dell'iter abilitativo, è anche vero che i vari enti continuano a lavorare per ciò di competenza, questo può dare difficoltà maggiori a verificare con chi di competenza i problemi e le complessità legate ad una pratica. Quindi se un parere è favorevole ed uno contrario, come si conclude la pratica?
- R) L'unificazione dell'iter procedurale non muta l'assetto delle competenze, pertanto ogni amministrazione coinvolta nel procedimento unico deve verificare la conformità rispetto al campo normativo di propria competenza. La differenza risiede unicamente nelle modalità con cui tale verifica viene svolta, e nel fatto che le verifiche vengono svolte in contemporanea, con il vantaggio che ogni eventuale modifica richiesta da un ente viene valutata contestualmente da tutti gli altri soggetti coinvolti.

## Il Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (art 27 bis del TUA) 3 di 3

- Nel caso di posizioni non unanimi in sede di conferenza, la norma (rispettivamente art. 14-bis, commi 5 e 6 per la conferenza asincrona e art. 14-ter, comma 7 per la conferenza sincrona) stabilisce come debba procedersi.
- In particolare:
  - 📖 nella conferenza asincrona, qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza;
  - 📖 nella conferenza asincrona, qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito uno o più atti di dissenso che ritenga superabili, convoca la riunione in modalità simultanea;
  - 📖 nella conferenza sincrona, l'amministrazione precedente emette la determinazione conclusiva sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, fatti salvi i rimedi di cui all'art. 14-quinquies per le amministrazioni dissenzienti.

## Silenzio assenso (art. 20 Legge 241/90)

- L'art. 20, comma 1, della L. 241/1990, infatti, prevede che *“fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide (...)”*.  
Al comma 4 precisa tuttavia che *“le disposizioni del presente articolo **non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti** il patrimonio culturale e paesaggistico, **l'ambiente**, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria **impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali**, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza (...)”*.

Una prima eccezione si rinviene nell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 3, del DM 161/2012, (prescrizione ora contenuta nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120) concernente i materiali da scavo.

Una seconda eccezione si ravvisa nella disciplina sull'AIA, perché, in caso di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lvo. n. 152/2006, il procedimento può concludersi con il silenzio assenso trascorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione della comunicazione senza che l'amministrazione si sia espressa in merito: in tal caso la progettata modifica dell'impianto può essere realizzata

## Focus su autorizzazione paesaggistica (1 di 2)

- Con riguardo al procedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n.42/2004, il potere autorizzatorio appartiene in prima battuta alla Regione ( o ente locale delegato), spettando alla Soprintendenza un parere sulla proposta di provvedimento sottopostale dall'Amministrazione competente.
- All'interno di detto meccanismo di co-gestione del potere pubblicistico tra Soprintendenza e Regione ( o ente locale delegato), a seguito del decorso del termine per l'espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, l'organo statale non resta in assoluto privato della possibilità di rendere un parere; tuttavia perderà il proprio valore vincolante e dovrà essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione preposta al rilascio del titolo, essendo pertanto legittimata all'adozione dell'autorizzazione prescindendo in radice dal parere della Soprintendenza.

## Focus su autorizzazione paesaggistica (2 di 2)

- l'orientamento dei TAR secondo cui il meccanismo del silenzio assenso operi anche nel caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica ex art.146, d.lgs. n.42/2004 (TAR Campania, Sez. VI, 7.6.2019, n.3099, caso di una sanatoria edilizia; TAR Sardegna, Sez. II, 8.6.2017, n.394; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 10.5.2018, n.153) ne specifica e delimita la portata: il silenzio-assenso di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241/1990 influisce, quindi, solo sulla fase decisoria del procedimento, attraverso la formazione di un atto di assenso per silentium a seguito del quale l'amministrazione procedente è, comunque, tenuta a condurre **un'istruttoria completa** e, all'esito di detta istruttoria, a elaborare uno schema di provvedimento.

In conclusione il silenzio assenso non si forma unicamente per il solo effetto del fatto giuridico del corso del tempo in assenza di un'adozione di un provvedimento espresso negativo da parte della PA, ma richiede anche **l'esistenza del presupposto sostanziale della condizione della piena conformità delle opere alla regolamentazione alla base del rilascio del provvedimento** (ad esempio edilizia, ambientale, paesaggistica etc (TAR Puglia, Lecce II, 14 gennaio 2019, n. 38).

**DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13**

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC), NONCHÉ' PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE E DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE. (23G00022) (GU N.47 DEL 24-2-2023)**

### 3) Interventi in aree contermini e parere del Ministero della cultura

Viene soppresso il comma 2 dell'articolo 30 del DI 77/2021 convertito dalla legge 108/2021 secondo il quale nel caso di autorizzazione di impianti contermini ad aree sottoposte a tutela paesaggistica il Ministro della cultura si esprime in Conferenza di servizi con parere obbligatorio ma non vincolante e decorso tale termine l'Autorità competente provvede sulla domanda. **Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico per le rinnovabili, ma solo nel caso di progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale.**

Sparisce l'estensione dell'intervento del Ministero nel caso di aree contermini a quelle sottoposte a tutela.

È abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini prevista dalle Linee guida sull'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010) e dai relativi atti o provvedimenti attuativi che sia incompatibile con la disciplina dell'articolo 12, comma 3-bis, vista sopra.

### 4) Le novità sul procedimento di autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003)

il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) se è previsto, e il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del termine per la conclusione del procedimento di Via.

Il termine ultimo per chiudere il procedimento è 150 giorni. Si ritiene che tale termine debba essere comprensivo dei tempi della Via.

Attualmente infatti il termine per chiudere il procedimento di autorizzazione unica è di 90 giorni (oltre il termine per la procedura di valutazione di impatto ambientale).

### 5) Installazione di impianti FV e termici sugli edifici in centro storico

Attraverso una modifica all'articolo 7-bis, comma 5, Dlgs 28/2011, la realizzazione di impianti Fv e termici sugli edifici in centro storico, può essere realizzata - in caso di aree sottoposte a vincolo - previo assenso della Soprintendenza entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che non consentono di accogliere la domanda (articolo 10-bis, legge 241/1990) l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di 45 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni solo se entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, la Soprintendenza esprima in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o apportare modifiche al progetto di installazione.

# altre semplificazioni per l'attuazione del PNRR

**DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 convertito con LEGGE 29 luglio 2021, n. 108.**

- art. 30-33
- Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sono **semplificate le procedure autorizzative** che riguardano:
  - la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - la installazione di infrastrutture energetiche;
  - impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e
  - la bonifica dei siti contaminati
  - e il repowering degli impianti esistenti

**REGOLAMENTO UE 2022/2577: ACCELERATE LE AUTORIZZAZIONI 3 MESI PER LE POMPE DI CALORE, UN MESE PER UN PICCOLO IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO, 6 MESI MASSIMI PER IL RIPOTENZIAMENTO DI UN**

Quindi, il decreto prevede interventi volti ad **accelerare e snellire le procedure** e; allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione.

•**Riduzione dei tempi:** sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR; di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.

•**Commissione speciale:** è istituita una apposita commissione tecnica per la VIA. La commissione è composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del Ministro. Lavoreranno a tempo pieno in modo da garantire efficienza e capacità produttiva.

•**Potere sostitutivo:** è previsto l'esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione; oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura.

•**Soprintendenza speciale:** per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale.

# SEMPLIFICARE, SEMPRE SEMPLIFICARE, FORTISSIMAMENTE SEMPLIFICARE!

## Le novità in materia di VIA statale (DL n. 50/2022)...

### NOVITÀ INTRODOTTE PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Art. 7.

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i *commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

c. 3 descrive la motivazione della VIA  
c. 4 indica le eventuali e motivate condizioni ambientali che possono essere riportate nella VIA  
c. 5 indica l'efficacia temporale della VIA (5 anni)

c-bis) [il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:] può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti



Procedimenti di autorizzazione di impianti FER su “aree idonee”, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di V.I.A., l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

I termini delle procedure di autorizzazione per impianti in “aree idonee” sono ridotti di un terzo (art. 22, comma 1, lett b).

Si noti che nelle more dell’individuazione delle aree “idonee” e “non idonee” da parte delle singole Regioni sulla base delle procedure definite dalla legge 199/2021 (e quindi in deroga – nelle more – alla procedura di cui all’art. 20 che prevede l’adozione di decreti ministeriali emanati dal MiTE di concerto col MiBAC e il MiPAF previo intesa con la Conferenza Unificata) le aree sopradette sono da considerarsi “idonee” ex lege con effetto immediato.



Ne consegue che tale “idoneità” dovrebbe prevalere automaticamente su una eventuale “non idoneità” cui tale area sia attualmente sottoposta dalla normativa regionale vigente emanata sulla base delle Linee Guida nazionali di cui al DM 10/9/2010 (che di conseguenza andrebbe disapplicata).

## • Elementi discrezionali nel processo valutativo e di ponderazione dei contrastanti interessi



### Regolamento UE 2022/2577: accelerate le autorizzazioni

Per agevolare l’installazione e la diffusione della tecnologia, il Regolamento UE 2022/2577 stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale finalizzate ad **accelerare la procedura autorizzativa** applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Regolamento prevede tempi più rapidi per autorizzare solare, pompe di calore e potenziamenti e che stabiliscono l’interesse pubblico prevalente per tutti i progetti Fer. Il Consiglio europeo ha, infatti, stabilito che **gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono opere di interesse pubblico prevalente.**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 51 (BUR PUGLIA 164/2021) Art. 36

Disciplina delle modifiche non sostanziali a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree non idonee

Art. 37

Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale [...] nonché per i soli impianti fotovoltaici i siti in cui [...] sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152](#);
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)
- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché' delle società concessionarie autostradali.
- c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori [...]
- c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):
- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché' le cave e le miniere;
  - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, [...] nonché' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
- c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. [...] la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

**DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13**

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC), NONCHÉ' PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE E DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE. (23G00022) (GU N.47 DEL 24-2-2023)**

### **1) Aree idonee per gli impianti eolici e riduzione fasce di rispetto**

Come previsto dall'articolo 20, Dlgs 199/2021, sono aree idonee per realizzare gli impianti eolici quelle che non ricadono nelle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela ex articolo 136, Dlgs 42/2004.

Attualmente il perimetro della fascia di rispetto, cioè la distanza dall'area tutelata per considerare idonea l'area ai fini della installazione di un impianto eolico è di 7 km. Con la modifica la distanza scende a 3 km. Per gli impianti fotovoltaici passa da 1 Km a 500 metri.

### **2) Procedure semplificate per l'installazione di impianti FV**

Sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici a terra (e opere connesse) ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l'installazione dell'impianto è preceduta da apposita segnalazione alla competente Soprintendenza che entro 30 giorni può bloccare l'attività e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi in caso di carenza dei requisiti e presupposti.

## Compensazioni sulla produzione da impianti utility scale

La Corte costituzionale, con decisione n. 383/2005, ha ritenuto illegittima l'esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettando al contempo una specifica interpretazione dell'art. 1, c. 4 della L. 239/2994, in base alla quale possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, limitatamente ai casi in cui ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f) , ad esempio "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale".



Produzione di energia elettrica a favore del territorio  
Sostegno alla creazione di CER locali e condivisione di risorse impiantistiche  
Cofinanziamento della misura del reddito energetico  
Efficientamento patrimonio pubblico e smart grid

**LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"**

- Integrare in fase progettuale le compensazioni da approvare in Conferenza di servizi (paesaggistica in deroga, art.1 co. 2)**
- Dare loro un peso nell'iter autorizzativo es nel contraddittorio paesaggistico**

## La Procedura Autorizzativa Semplificata: ambito di applicazione

- La “procedura abilitativa semplificata” prevede che “... chi abbia **la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse** presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno **trenta giorni prima** dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, **che attesti la compatibilità del progetto** con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché **il rispetto delle norme** di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli **elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete**. Nel caso in cui siano richiesti **atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore”.

Se alla PAS sono allegati tutti gli atti/nullaosta preventivi necessari dopo 30 giorni si può procedere con l'intervento. Se invece sono da acquisire atti di assenso di competenza comunale “il Comune provvede a renderli tempestivamente”. Se sono da acquisire atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, l'amministrazione comunale provvederà ad acquisirli d'ufficio anche tramite apposita conferenza di servizi.

l'accesso alla procedura semplificata è condizionata dalla previa conformità urbanistica del progetto che fonda e giustifica la duplice semplificazione, sia procedimentale, a mezzo di conferenza di servizi, sia provvedimento con la formazione del silenzio assenso

**Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (meglio noto come decreto "Energia").**

### **ESTENSIONE PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER**

- l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW, localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, anche agli impianti da collegare alla rete di alta tensione e alle relative opere di connessione.

-nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Per queste tipologie di impianti vengono elevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla Via.

### **IMPIANTI FV CON MODULI A TERRA < 1 MW**

Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW e le relative connessioni ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

### **IMPIANTI FV FLOTTANTI**

Prevista la PAS per impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche quelli presenti in cave dismesse e canali di irrigazione.

### **IMPIANTI FV E SOLARI TERMICI IN ZONE INDUSTRIALI**

Possibilità di installare impianti fotovoltaici e solari termici nelle aree industriali in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, arrivando a coprire fino al 60% dell'area industriale.

### **AGROVOLTAICO**

È stata prevista la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. Soppeso, inoltre, il vincolo del 10% di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative.

### **AUTOCONSUMO DI ENERGIA RINNOVABILE A DISTANZA ANCHE SU AREE DIVERSE**

Per aumentare le forme di autoconsumo dell'energia prodotta senza connessione alla rete pubblica, sarà anche possibile collegare un impianto di produzione ad un'unità di consumo anche se situato su aree diverse e non adiacenti con una linea di collegamento diretta con lunghezza non superiore a 10 km.

# Quale *discrimen* tra PAS ed AU

## A. **facoltà o obbligo?**

- L'opzione seguita dal legislatore ha continuato a concernere, se pur con progressivi avanzamenti di taglia, i soli impianti di minore impatto già selezionati dal comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dai paragrafi 11 e 12 delle linee guida recate dal già citato DM del 10 settembre 2010. Per questi ultimi, pertanto, si è ribadito che **la comparazione degli interessi propria del procedimento di autorizzazione unica non è necessaria**, a condizione che l'opera sia conforme allo strumento urbanistico.
- Facoltà a cui dovrebbe accedere spontaneamente il proponente: il ricorso al procedimento semplificato costituisce un vincolo soltanto per le amministrazioni procedenti, ma non per il richiedente che può sempre optare per il procedimento unico (sentenza n. 269 del 16 luglio 2020, Tar Abruzzo)..
- La Regione potrebbe stimolare le PAS assicurando norme di coordinamento tra impianti sopra e sotto soglia AU

## B. **Garanzia dismissione: fideiussione bancaria o polizza assicurativa- estensione alla PAS**

# tema frazionamento

- Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza, in Puglia, sono da intendersi come riferiti alla **somma delle potenze nominali**, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione **facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica** che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o – anche per via indiretta – siano **riconducibili ad unico centro di interessi economici e/o giuridici**. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa Cabina Primaria di raccolta 150/20 kV)

Attenzione all'**effetto cumulativo dell'impatto ambientale** di più progetti nella stessa zona, mettendo in campo azioni volte a contrastare il cosiddetto **“salami slicing”** ovvero la fraudolenta suddivisione di un singolo progetto in sotto progetti per evitare l'obbligo di Valutazione ambientale complessiva



# Le opere di connessione

- nessuna delle procedure di “semplificazione” richiamate ha direttamente disposto il rilascio **ex lege** delle dichiarazioni di **pubblica utilità indifferibilità e urgenza** e le eventuali **varianti urbanistiche** in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti
- al contrario, quasi tutte le normative regionali prevedono procedure autorizzative “semplificate” che consentono il rilascio di tale dichiarazione a favore delle opere di elettrodotto in generale (sia ai fini dell’attivazione delle procedure di asservimento coattivo di cui al DPR 327/01 –sia ai fini di consentire una variante o una deroga alla pianificazione urbanistica comunale, ove occorrenti ai sensi della normativa applicabile).
- Questa differenza dipende dal fatto che in generale le opere di elettrodotto – a seguito della loro autorizzazione – divengono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell’art. 119 del R.D. 1775/1933
- ai sensi della Delibera ARERA ARG\_Elt 99/08, il “produttore” responsabile dell’impianto di produzione FER, può scegliere se autorizzare direttamente, ovvero far autorizzare al gestore di rete (che si avvale appunto solo del R.D. non dovendo egli autorizzare anche l’impianto), tali opere, che – in entrambi i casi – diventano di pubblica utilità indifferibili e urgenti ed entrano (dopo il collaudo) nel patrimonio del gestore stesso.
- sarebbe opportuno che venga prevista anche una procedura semplificata per consentire l’autorizzazione delle relative opere di elettrodotto, con contestuale dichiarazione della pubblica utilità, per la duplice finalità suddetta

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

**DECRETO 20 ottobre 2022**

Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.

**(GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)**

Bozza Semplificazioni ter PNRR (2023) articolo non confermato del DL13/2023

articolo 66: per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 MW e delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione o di distribuzione, è applicabile, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2025, la procedura abilitativa semplificata (PAS) ex d.lgs. 28/2011 , a condizione che l’energia prodotta dagli impianti sia ceduta al GSE per un periodo pari ad almeno quindici anni;

# Regole generali per il buon andamento degli iter autorizzativi

- ❑ Individuazione di un centro istruttorio e poteri sostitutivi
- ❑ Conoscenza delle normativa generale e di settore applicabile da parte del responsabile del procedimento
- ❑ Applicazione delle semplificazioni e dei rimedi sul procedimento amministrativo: obbligo di conclusione del procedimento
- ❑ Problem solving

# Ruolo degli enti locali e dei comuni

## INTERVENTO INDIRETTO

- **IL COMUNE PUÒ AGIRE DA FAUTORE DELL'AUTOCONSUMO O DEI SERVIZI ENERGETICI DI PROSSIMITÀ, ES QUALE PROMOTORE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE, COMUNICANDO ALLA CITTADINANZA LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLA CER, ADOTTA INIZIATIVE E ATTI VOLTI A TRACCIARE E INDIRIZZARE IL PERCORSO DI COSTITUZIONE E GOVERNANCE**

## INTERVENTO DIRETTO

- **RAPPORTO PRIVILEGIATO CON LA COMUNITÀ LOCALE, CHE CONTRIBUISCE A FARE IN MODO CHE LA TRANSIZIONE ENERGETICA SIA IMPLEMENTATA:**
- **A) SECONDO UN APPROCCIO BOTTOM-UP, ANZICHÉ ESSERE SEMPLICEMENTE CALATA ED IMPOSTA DALL'ALTO;**
- **B) IN ACCORDO CON LE ESIGENZE ECONOMICHE E SOCIALI DELLE SPECIFICHE REALTÀ LOCALI**
- **C) ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI E DEI COSTI LEGATE AI SERVIZI PUBBLICI ENERGETICI**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Home > La Regione > Organigramma > Dettaglio struttura

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

**SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

**SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI**

**DIRIGENTE DI SERVIZIO**  
[FRANCESCO CORVACE](#)

EMAIL: [f.corvace@regione.puglia.it](mailto:f.corvace@regione.puglia.it)  
TEL: 0805406470

**Contatti struttura**  
CORSO SONNINO 177,70100 - BARI



SCAN ME